

## **"Evade" chi non rispetta i limiti dell'autorizzazione**

La Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ravvisato il reato di evasione (articolo 385, comma 3, c.p.) nei confronti di un soggetto che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per il solo tempo strettamente necessario ad accompagnare la convivente in ospedale il giorno del parto [neppure risultava essere stato autorizzato ad assistere al parto], mentre si era recato invece, dopo la nascita del figlio, all'anagrafe per la dichiarazione di nascita.

Il giudice ha apprezzato che tale condotta trasgressiva, integrante un allontanamento spaziale e temporale non autorizzato, realizzava il proprium del reato di evasione.

La decisione, che si caratterizza in vero per la singolarità della vicenda sottostante [che ha imposto alla Corte di legittimità di soffermarsi sulla disciplina della dichiarazione di nascita che il genitore deve rendere all'ufficiale di stato civile], appare corretta.

Non è infatti dubitabile che integra il reato di evasione, e non l'ipotesi di mera trasgressione delle prescrizioni imposte, l'allontanamento del condannato dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari in orario diverso da quello autorizzato (cfr. di recente, Sezione VI, 6 dicembre 2006, Cannito; Sezione VI, 12 maggio 2006, PM in proc. Sculli).

Parimenti, deve ritenersi configurare il reato di evasione, e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte sanzionabile ex articolo 276 c.p.p., la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa, considerato che con tale autorizzazione non si ha una sospensione del regime detentivo, ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia (di recente, Sezione VI, 26 febbraio 2008, De Maccis).

Ed ancora, senz'altro configura l'evasione la condotta del soggetto che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con obbligo di raggiungere il luogo di restrizione senza scorta, ma secondo modalità e tempi predeterminati (cfr. articolo 97 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p.), ometta di raggiungerlo, rimanendo in tal modo inosservante al provvedimento coercitivo (cfr. Sezione VI, 16 maggio 2007, Iezzi).

Si tratta, in tutti i casi, di condotte elusive dell'interesse pubblico sottostante alla previsione incriminatrice dell'evasione, che vuole garantire sempre il controllo sul soggetto sottoposto alla misura cautelare, onde non sono consentite trasgressioni neppure rispetto ai provvedimenti autorizzatori del giudice che consentano all'interessato lo svolgimento di determinate attività in un ben delimitato contesto spaziale e temporale [e, quindi, mantenendo la piena possibilità del controllo da parte della polizia giudiziaria].

(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 03/12/2008, n. 44969)